

ESENTE PENSAZIONE ESENTE SOLI ESENTE DIRTTI

17 4 SET, 2021



24694/21

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 28392/2018

SEZIONE LAVORO

Cron. 24694

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 07/04/2021
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28392-2018 proposto da:

INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, ENTE ASSOCIATIVO iscritta presso l'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di ROMA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis) ', presso lo studio degli avvocati (omissis) (omissis) e (omissis) , che la rappresentano e difendono;

2021

1311

- **ricorrente** -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato
(omissis) ', che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati (omissis) , (omissis)
(omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1005/2018 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/07/2018 R.G.N.
1228/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/04/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA
D'ANTONIO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ALBERTO CELESTE visto l art. 23, comma 8 bis
del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con
modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176,
ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di prime cure, ha riconosciuto a (omissis) la pensione di reversibilità a seguito della morte del suo compagno, arch. (omissis), titolare di pensione di vecchiaia anticipata corrisposta da Inarcassa.

Ricordato il rilievo costituzionale della reversibilità come forma di tutela previdenziale collocata nell'alveo degli artt. 36, primo comma, e 38 Cost., che prescrivono l'adeguatezza della pensione al fine di garantire un'esistenza libera e dignitosa, la Corte territoriale ha affermato che nella pensione di reversibilità la finalità previdenziale si raccorda ad un fondamento solidaristico che permea l'istituto nelle sue applicazioni più recenti delle unioni civili in forza dell'art 1, comma 20, L. n. 76/2016.

Sempre la Corte di merito ha inoltre affermato che la reversibilità, così inquadrata, rientra nel nucleo dei diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e, quindi, dei diritti fondamentali che l'art. 2 Cost. tutela e garantisce all'interno delle formazioni sociali, nel cui novero va inclusa l'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso; infatti - prosegue la Corte d'appello - rientra tra le formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost. ogni forma di comunità idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita sociale, rientrando nella nozione di vita familiare anche la relazione di stabile convivenza d'una coppia omosessuale (come altresì affermato dalla Corte EDU in sentenza Schalk e Kopf vs. Austria del 24/6/2010).

Ha osservato, ancora, la Corte territoriale che l'erogazione della pensione al superstite attua, in sostanza, il permanere della solidarietà familiare oltre l'evento morte, solidarietà che anche all'interno della coppia omosessuale è necessariamente rivolta all'altro partner.

Sulle premesse di cui sopra, i giudici d'appello hanno concluso che il diritto al trattamento di reversibilità - costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia, comprese quelle omosessuali stabili, che essendo escluse dal matrimonio non hanno potuto ufficializzare la propria relazione familiare - andava riconosciuto



al partner superstite in applicazione diretta dell'art. 2 Cost.; a ciò hanno aggiunto che il riconoscimento del diritto ad un trattamento omogeneo a quello dalla legge già assicurato alla coppia coniugata poteva essere operato, senza necessità di investire la Corte Costituzionale, direttamente dal giudice comune in presenza di specifiche situazioni.

2. Avverso la sentenza ricorre Inarcassa con due motivi. Resiste con controricorso (omissis) . Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 c.p.c.

La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 11 e 12 disp. prel. al cod. civ. e dell'art. 7 L. n. 6/1981, che espressamente sancisce che la pensione di reversibilità spetta al coniuge e agli altri soggetti ivi indicati e che nello stesso senso è anche l'art. 24 del Regolamento generale di previdenza di Inarcassa.

Osserva che solo di recente - con l'art. 1, comma 20, della L. n. 76/2016 - è stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia unita civilmente e formata da persone dello stesso sesso, norma inapplicabile retroattivamente.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 23 L. n. 87/1953, censurando l'affermazione della Corte secondo cui l'avvenuto riconoscimento, da parte della Corte Costituzionale, di una stabile unione familiare come formazione sociale tutelata dall'art. 2 Cost. comporterebbe di per sé il riconoscimento della pensione di reversibilità nel caso dell'odierno controricorrente.

A tal fine richiama il contenuto della sentenza n. 138/2010 della Corte Cost. e della sentenza 24/6/2010 della Corte EDU, da interpretarsi correttamente e con una lettura non parziale, segnalando che, in mancanza di specifica disciplina regolante l'erogazione della pensione di reversibilità in favore del partner del medesimo sesso, la Corte territoriale aveva emesso una pronuncia additiva usurpando il ruolo della Corte Costituzionale e del legislatore.

